

Vulnerabilità marginali.

Il ruolo delle cliniche legali nella costruzione della rilevanza giuridica delle esperienze di tratta e sfruttamento lavorativo nell'ambito delle procedure di asilo

Marginal Vulnerabilities.

The Role of Legal Clinics in Shaping the Legal Significance of Trafficking and Labour Exploitation Experiences in the Context of Asylum Procedures

SALOMÉ ARCHAIN

Università degli Studi di Firenze.

E-mail: salome.archain@unifi.it

ABSTRACT

Il contributo analizza l'evoluzione giurisprudenziale e degli strumenti di rilevazione della tratta e dello sfruttamento lavorativo nell'ambito della procedura di asilo, mettendo in evidenza come la ricerca-azione dell'approccio clinico legale partecipi alla costruzione giuridica di situazioni a lungo considerate come non tutelabili e all'interpretazione, come processo storico in divenire, del concetto di vulnerabilità, integrazione e stato di bisogno.

The article analyses the jurisprudential evolution and the development of tools for identifying trafficking and labour exploitation within the asylum procedure, highlighting how the action-research methodology of the clinical legal approach contributes to the legal construction of situations long considered as not eligible for protection, and to the interpretation—conceived as an ongoing historical process—of the concepts of vulnerability, integration, and need.

KEYWORDS

protezione internazionale, tratta, sfruttamento lavorativo, interpretazione, cliniche legali

international protection, human trafficking, labour exploitation, interpretation, legal clinics

Vulnerabilità marginali.

Il ruolo delle cliniche legali nella costruzione della rilevanza giuridica delle esperienze di tratta e sfruttamento lavorativo nell'ambito delle procedure di asilo

SALOMÉ ARCHAIN

1. Introduzione – 2. Tratta, sfruttamento lavorativo e asilo – 3. La particolare vulnerabilità dei richiedenti asilo: tra condizioni sistemiche e categorie escludenti – 4. Invisibilità giuridica e segregazione sociale: i problemi connessi alla valutazione dell'integrazione e al concetto di autonomia neoliberale – 5. Le cliniche legali come strumento di riconoscimento e intervento. Riflessioni in divenire.

1. Introduzione

A partire dall'analisi dello sviluppo degli strumenti di coordinamento tra il sistema della protezione internazionale e quello della protezione delle vittime di tratta e grave sfruttamento lavorativo, il contributo contestualizza l'evoluzione giurisprudenziale sul tema attraverso lo sguardo di ricerca e intervento dell'approccio clinico legale.

Seppure con sperimentazioni e impostazioni teoriche spesso differenziate (SCIURBA 2019), tra gli ambiti di studio e ricerca attorno ai quali si sono sviluppati nuovi metodi di formazione giuridica hanno assunto sicuramente specifico rilievo quello della difesa dei diritti dei richiedenti protezione internazionale¹ e della tutela dei diritti delle persone con background migratorio presenti sul territorio nazionale. In tali settori, infatti, il diritto quale fenomeno e conflitto si disvela nella pratica (BLENGINO 2021) e l'apprendimento esperienziale, in particolare nell'ambito delle cliniche legali che prevedono l'incontro, seppure mediato da professionisti², tra studenti e utenti, favorisce una dimensione relazionale che permette l'interpretazione quale problema giuridico di una rivendicazione personale e la messa in discussione di alcune categorie ricorrenti. Fra queste ultime, rientra la distinzione tra migranti economici e veri rifugiati che, a lungo, quantomeno fino all'ultimo aggiornamento degli strumenti di *soft law* rivolti alle Commissioni territoriali per l'identificazione delle vittime di tratta, ha reso marginali e non tutelabili situazioni di grave sfruttamento lavorativo subite dai richiedenti asilo durante il percorso migratorio o nel paese di accoglienza.

La consapevolezza della sovraesposizione dei richiedenti asilo ad esperienze di tratta e grave sfruttamento e degli obblighi positivi delle autorità statali di identificare le vittime di questi fenomeni incontrano, infatti, innumerevoli ostacoli nella traduzione in misure di effettivo riconoscimento e tutela³.

¹ La dicitura richiama volutamente il corso di clinica legale in materia di asilo coordinata dal Professor Emilio Santoro e di cui la sottoscritta è tutor d'aula dal 2017, organizzato dal "Centro di ricerca interuniversitario su carcere, devianza, marginalità e governo delle migrazioni (ADIR - L'altro diritto)" in collaborazione con la Scuola di Giurisprudenza dell'Università di Firenze: <https://www.giurisprudenza.unifi.it/p867.html>. Sull'origine, approccio teorico e struttura del corso si rinvia a SANTORO 2021a e ARCHAIN 2021.

² Nelle cliniche legali che prevedono l'incontro diretto con gli utenti sono solitamente presenti tutor o coordinatori del servizio, avvocati o operatori dei servizi anti tratta. Con riferimento alla clinica legale dell'Università di Firenze, l'attività pratica degli studenti prevede l'incontro con gli utenti mediato, a seconda della struttura dove il tirocinio viene svolto, dagli operatori delle strutture di accoglienza per richiedenti asilo, dai commissari della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Firenze, o dai giudici della Sezione specializzata Immigrazione e Protezione Internazionale del Tribunale di Firenze.

³ Gruppo di esperti sulla lotta contro la tratta di esseri umani (GRETA) del Consiglio d'Europa, Evaluation Report –

Già nel 2017, l'Inter-Agency Coordination Group against Trafficking in Persons delle Nazioni Unite, rilevava come:

«Refugees and asylum-seekers are particularly vulnerable to abuse and exploitation at different stages of their flight, including at their destination. They may be compelled to use smugglers as their only means to flee persecution, conflict and violence without travel or identity documents, to cross dangerous terrain and to circumvent border controls that prohibit access to asylum-seekers, exposing them to risk. Once at their destination they may encounter discrimination, restrictions on freedom of movement, inadequate or non-existent livelihood or educational opportunities, and experience limited access to humanitarian assistance or other support systems. This can push them to solicit smugglers in order to move in search of better protection and/or opportunities, or into the hands of traffickers who may prey on refugees and asylum-seekers residing in camps, reception centers or other settlements»⁴.

Tuttavia, come verrà approfondito in seguito, le esperienze di sfruttamento diverse da quelle legate al fenomeno della prostituzione difficilmente sono state ricondotte ad un bisogno di protezione internazionale nell'ambito della procedura di asilo e le condizioni di lavoro in Italia, a lungo, sono rientrate unicamente nel vaglio della valutazione dell'integrazione socio-lavorativa dei richiedenti ai fini del riconoscimento della protezione complementare.

Sul punto, la Corte di Cassazione⁵ ha recentemente richiamato l'attenzione alla necessaria lettura delle esperienze vissute dai richiedenti asilo in un *continuum* che permettano di valutare ogni vicenda nel suo complesso. In particolare, secondo la Corte:

«Il Tribunale non ha valutato la vicenda nel suo complesso, segmentandola invece in tre parti: la prima relativa ai fatti che sono avvenuti in patria (povertà familiare, debiti) che ha valutato al fine di ritenere inverosimile il rischio in caso di rientro, la seconda relativa alla vicenda libica, ritenuta irrilevante perché il soggetto non deve essere rimpatriato verso questo paese, e la terza relativa alle vicende occorse in Italia (precarietà lavorativa, contratto di lavoro con elemento di dubbio) valutata solo al fine di escludere l'integrazione socio-lavorativa»⁶.

Il dovere di approfondimento di queste situazioni è emerso chiaramente, a partire dal 2021, con l'aggiornamento delle Linee guida per le Commissioni territoriali⁷, quando il sistema di coordinamento per l'identificazione dei richiedenti asilo vittime di tratta e grave sfruttamento nei procedimenti in materia di protezione internazionale si è visto arricchito attraverso strumenti di interpretazione ermeneutica applicabili ad una casistica molto più ampia rispetto al passato.

In questo documento, infatti, è stata rivolta particolare attenzione agli elementi del racconto dei richiedenti asilo sulle condizioni di lavoro e possibile sfruttamento nei Paesi di origine, di transito e di accoglienza. Da una parte, sono richiamati esplicitamente una serie di indicatori che devono orientare le audizioni per la corretta individuazione dei casi di tratta a scopo di sfruttamento

Italy, (2024)03, reperibile al seguente link: <https://rm.coe.int/greta-2024-03-fgr-ita-en-2750-4314-7273-1/1680ae9f81>.

⁴ ICAT, *Trafficking In Persons And Refugee Status*, n. 3, Settembre 2017, reperibile a questo link: <https://icat.un.org/sites/g/files/tmzbd1461/files/publications/icat-ib-03-v.2.pdf>.

⁵ Ordinanza della Corte di Cassazione n. 11027/2024, disponibile al seguente link con un approfondimento e commento di CIRILLO, NICODEMI, 2025: <https://www.giustiziainsieme.it/it/diritti-umani/3531-tratta-finalizzata-allo-sfruttamento-lavorativo-chiara-cirillo-francesca-nicodemi>.

⁶ *Ibid.*, cit. pag. 6 dell'ordinanza.

⁷ Le Linee Guida, adottate nella prima edizione nel 2016, sono state elaborate nell'ambito del progetto della Commissione Nazionale per il diritto di asilo e dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati - UNHCR "Meccanismi di coordinamento per le vittime di tratta", volto all'individuazione di procedure standard per una corretta identificazione delle vittime di tratta nel corso del riconoscimento della protezione internazionale nonché per l'intervento coordinato delle Istituzioni e dei soggetti coinvolti. Gli aggiornamenti a cui si fa riferimento sono quelli contenuti nelle Linee Guida su *L'identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral*, pubblicate a fine 2020, disponibili al seguente link: <https://www.unhcr.org/it/media/linee-guida-le-commissioni-territoriali-identificazione-vittime-di-tratta-pdf>.

lavorativo⁸; dall'altra, per la prima volta, si specifica anche come debbano comportarsi le Commissioni Territoriali di fronte a persone che si trovano coinvolte in situazioni più o meno gravi di sfruttamento del lavoro.

Gli strumenti e, in particolare, gli indicatori elaborati per guidare l'identificazione preliminare delle possibili vittime di questi gravi reati, sono rappresentativi delle modifiche negli anni non solo del quadro normativo, ma dell'evolversi dei fenomeni e della loro complessità.

Lungi dall'essere un percorso concluso e statico, fondato unicamente su questioni astratte del diritto, lo studio dell'applicazione delle Linee guida e l'evolversi della giurisprudenza su questi temi sono sorretti dalle rivendicazioni procedimentalizzate (SANTORO 2019)⁹ del vissuto dei richiedenti asilo all'interno di categorie giuridiche che hanno più volte mostrato i loro limiti per il problematico superamento di stereotipi (SIMONI 2020) e valutazioni su chi si "presume" sia o non sia meritevole di protezione.

Nella prefazione delle Linee guida, la Presidente della Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo evidenzia il fondamentale ruolo che le Commissioni e le Sezioni Territoriali rivestono in relazione all'emersione di questi fenomeni, "in virtù della loro prossimità con le categorie di migranti più vulnerabili".

Se tale prossimità è ormai indubbia, l'utilizzo delle categorie di vulnerabilità, da un lato, e integrazione, dall'altro, permette di ricostruire alcune traiettorie interpretative e il loro mutamento nel tempo che ben rappresentano il carattere sociale e culturale dell'accesso alla giustizia (CAPPELLETTI, GARTH, TROCKER 1982) e il ruolo svolto dal discorso dei giuristi sul modo in cui le condizioni di debolezza sono oggettivate e interiorizzate (SANTORO 2019).

2. *Tratta, sfruttamento lavorativo e asilo*

La complementarietà delle due procedure pertinenti, in Italia, è stata disposta dall'art. 10 D.lgs. 24/2014¹⁰ al fine di individuare misure di coordinamento tra le attività istituzionali del sistema della protezione internazionale e quello della protezione delle vittime di tratta, «anche al fine di determinare meccanismi di rinvio, qualora necessari, tra i due sistemi di tutela».

Tuttavia, rispetto alle Linee guida del 2016, la versione aggiornata a fine 2020 soprarichiamata fa riferimento a nuovi indicatori elaborati per l'identificazione dei possibili e molteplici casi di violazione dei diritti fondamentali dei e tra i richiedenti asilo al fine di distinguere le situazioni che sotto un profilo giuridico possano essere inquadrate nell'ambito: a) del reato di tratta di

⁸ A pagina 53 delle Linee guida, dopo l'elenco degli indicatori riconducibili alle vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale, vengono riportati specifici indicatori (sulle condizioni personali, sul viaggio e sulle esperienze nei paesi di transito, sulle condizioni attuali in Italia e sullo svolgimento del colloquio) in merito alle vittime di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo.

⁹ A pag. 130 del testo si legge che, secondo l'autore: "Solo se, nell'usare i testi normativi, muovono dall'importanza di offrire forme di tutela giuridica (diritti) e di proceduralizzazione dei conflitti, gli interpreti possono contribuire a restituire alle persone marginali una vita dignitosa. Per raggiungere questo obiettivo, i giuristi devono imparare a usare la loro "immaginazione" per costruire un discorso giurisprudenziale mirato a compensare, e non ad accentuare, le condizioni di isolamento ed esclusione, in cui normalmente vivono i "soggetti deboli". Il compito di una clinica orientata alla tutela di questi soggetti è quello di stimolare la «immaginazione del giurista», per dirla con Costa, la sua capacità di «inventare» il diritto, trovandolo o creandolo, per usare invece il linguaggio di Paolo Grossi, che consenta alle molte persone che vivono ai margini dei diritti, senza essere in grado di usarli, di accedere agli strumenti di tutela previsti dall'ordinamento".

¹⁰ In attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime e all'introduzione del comma 3bis dell'art. 32 D.lgs. 25/08 ai sensi del quale "La Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per le valutazioni di competenza se nel corso dell'istruttoria sono emersi fondati motivi per ritenere che il richiedente è stato vittima dei delitti di cui agli articoli 600 e 601 del codice penale" (art. 10, comma 3).

persone (art. 601 c.p.) o di riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.); b) del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'art. 603 bis c.p.; c) di altre fattispecie penali e/o della violazione delle norme a tutela dei lavoratori.

La rinnovata attenzione all'emersione dei casi di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo e ai casi di grave sfruttamento lavorativo nell'ambito della procedura di asilo deve essere letta congiuntamente a quanto previsto dalle *Linee guida nazionali in materia di identificazione, protezione e assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura*, adottate ad ottobre 2021 in Conferenza Unificata Stato-Regioni-Province Autonome ed Enti Locali¹¹.

In attuazione del mandato "Protezione e assistenza" del Piano Triennale Caporalato, nel documento viene infatti sottolineato che «l'identificazione preliminare può essere effettuata da chiunque abbia il ragionevole dubbio di trovarsi davanti a una potenziale vittima di sfruttamento lavorativo»¹², compreso il personale nell'ambito delle procedure di riconoscimento della protezione internazionale. La motivazione di tale interconnessione viene chiarita in più punti del documento, laddove si specifica che «fenomeni di sfruttamento lavorativo interessano molti lavoratori [...], e in particolare tra i più vulnerabili, quali [...] gli stranieri, anche privi di permesso di soggiorno, vittime di tratta, richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale o a carattere umanitario»¹³.

Seppure, infatti, essere vittima di sfruttamento lavorativo non sia collegato alla nazionalità, i migranti vengono identificati come maggiormente esposti «in ragione della loro accentuata vulnerabilità derivante dal combinarsi di diversi fattori (ad es. la precarietà della posizione giuridica e sociale, l'assenza di una rete di supporto, l'isolamento e la scarsa informazione in materia di diritti del lavoro)»¹⁴.

Alla luce degli strumenti forniti dalle Linee guida, appare dunque fondamentale far emergere ed interpretare all'interno di un quadro comune tutte quelle situazioni di violazione dei diritti che possano essere valutate quale rischio per la persona in caso di rimpatrio o che, quale evidenza di pregresse esperienze di abuso e sfruttamento, possano rilevare "potenzialmente" ai fini del riconoscimento di una forma di protezione nell'ambito della procedura di asilo e/o all'attivazione di canali paralleli di protezione.

Con le parole della già richiamata ordinanza n. 11027/2024 della Corte di Cassazione, infatti, deve essere valutato:

«Se i trattamenti subiti possano inquadrarsi giuridicamente quali atti di persecuzione ex art. 7 del D.lgs. n. 251/2007 [...], ovvero quale trattamento inumano e degradante ai sensi dell'art. 14 lett. b) del D.lgs. 251/2007, e verificare, sempre alla luce di pertinenti ed aggiornate informazioni sul paese di origine, il rischio che il soggetto corre in caso di rimpatrio ed in particolare se, pur essendo sfuggito all'asservimento, corra il rischio di esservi nuovamente sottoposto, ovvero di essere sottoposto ad altro trattamento inumano in ragione del vincolo debitorio; in ultima analisi ed in via residuale valutare se da

¹¹ Le Linee guida sono state redatte nell'ambito del "Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato (2020-2022) ed elaborate sotto il coordinamento della Direzione Generale per l'immigrazione e l'integrazione sociale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: <https://www.lavoro.gov.it/priorita/pagine/linee-guida-su-identificazione-protezione-assistenza-delle-vittime-di-sfruttamento-lavorativo-in-agricoltura>.

¹² Cit. pag. 9 delle Linee guida.

¹³ Cit. pag. 2, premessa punto n. 1 delle Linee guida.

¹⁴ Cit. pag. 2, premessa punto n. 1 e 4 delle Linee guida. La condizione di vulnerabilità, si specifica nel documento, "si definisce in base alle interazioni tra diversi fattori strutturali (giuridici, culturali, sociali ed economici) che producono situazioni in cui (con riferimento alla definizione di "posizione di vulnerabilità" contenuta nella direttiva 2011/36/UE) una persona non ha altra alternativa reale e accettabile che quella di soggiacere allo sfruttamento e ad altre forme di abuso". Si fa riferimento, quindi, ad una definizione specifica contenuta nella direttiva concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime che si discosta nella pratica dall'utilizzo contenuto in altri testi normativi di derivazione europea concernenti la protezione internazionale e rispetto alle declinazioni valoriali spesso ricorrenti nei giudizi che ruotano attorno alla dicotomia vulnerabilità/autonomia riprodotti dal discorso pubblico.

queste vicende, unitariamente considerate, sono indicative di una condizione di vulnerabilità sulla base della quale esaminare i presupposti per riconoscimento della protezione complementare»¹⁵.

In particolare, l'estrema diffusione negli ultimi anni della tratta a scopo di sfruttamento anche lavorativo¹⁶ e di più o meno gravi forme di sfruttamento lavorativo dei richiedenti asilo¹⁷ pone l'interrogativo sul modo in cui tali situazioni possano rilevare all'interno del giudizio di protezione. Deve essere evidenziato, infatti, come le modifiche normative introdotte in tema di protezione complementare¹⁸ e in merito al sistema di accoglienza, in particolare nel divario dei servizi garantiti e, spesso, dei diritti goduti tra Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS)¹⁹ e quelli del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI)²⁰ e i titoli necessari per accedere alle diverse strutture e permanervi, abbiano inciso sulle possibilità di costruzione di quella "buona integrazione socio-lavorativa" a lungo considerata centrale, o quantomeno rilevante, nel giudizio sui requisiti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

Alle conseguenze di queste politiche, nel tempo sono emerse con drammaticità le evidenze sistemiche della profughizzazione (DINES, RIGO 2015; OMIZZOLO 2020) del fenomeno dello sfruttamento lavorativo in Italia, inizialmente emerse solo in taluni contesti lavorativi, soprattutto l'agricoltura, e alla presenza di insediamenti informali sul territorio, presentandosi quindi come doveroso oggetto di analisi e problematizzazione giuridica per tutti coloro che si occupano di asilo e offrono servizi di assistenza alle persone sul territorio.

¹⁵ *Ibid.*, cit. pagg. 11-12 dell'ordinanza.

¹⁶ EUROSTAT, *Trafficking in human beings statistics*, 2025, disponibile a: [https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Trafficking_in_human_beings_statistics&oldid=626610#:~:text=%3A%20Eurostat%20\(crim%20thb%20sex%20%25%20of%20registered%20victims%20of%20trafficking%20are%20women%20or%20girls,in%20the%202008%2D2022%20period](https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Trafficking_in_human_beings_statistics&oldid=626610#:~:text=%3A%20Eurostat%20(crim%20thb%20sex%20%25%20of%20registered%20victims%20of%20trafficking%20are%20women%20or%20girls,in%20the%202008%2D2022%20period).

¹⁷ Laboratorio L'Altro Diritto/Osservatorio Placido Rizzotto, 2024. *Quinto rapporto sullo sfruttamento lavorativo*, disponibile a: <https://www.adir.unifi.it/laboratorio/>.

¹⁸ Si fa riferimento ai numerosi interventi che hanno riguardato la protezione umanitaria di cui all'art. 5 co. 6 D.lgs. 286/1998 abrogata con il d.l. 113/2018, convertito con modificazioni in legge dalla l. 18 dicembre 2018, n. 173, e poi reintrodotta come protezione speciale, complementare rispetto a quanto previsto dalla Convenzione del 1951 e dal Protocollo del 1967, nonché dalla normativa europea in tema di protezione sussidiaria, con il d.l. 130/2020, convertito con modificazioni in legge dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173. Detta forma di protezione, ad oggi disciplinata dalla previsione di cui all'art. 19 comma 1, 1.1. e 1.2. D.Lgs. 286/1998, nonché dal richiamo al rispetto degli obblighi di carattere costituzionale e internazionale reintrodotta con l'art. 5 co. 6 T.U.I., è stata ulteriormente modificata con il d.l. 20/2023, convertito con modificazioni in legge dalla l. 5 maggio 2023, n. 50.

¹⁹ Si tratta di strutture reperite dai Prefetti a seguito di appositi bandi di gara ex art. 11 D. Lgs. n. 142/15.

²⁰ A seguito delle modifiche da ultime disposte dal D.L. 20/2023 (art. 5-ter) i servizi del SAI sono riservati in primo luogo ai titolari della protezione internazionale e i minori stranieri non accompagnati e, nei limiti dei posti disponibili, ai titolari di specifiche categorie di permessi di soggiorno previste dal Testo unico dell'immigrazione (permesso di soggiorno "per protezione speciale"; "per cure mediche"; "per protezione sociale"; "violenza domestica"; "per calamità"; "di particolare sfruttamento lavorativo"; "per atti di particolare valore civile": per casi speciali) i quali non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati; nonché ai neo-maggiorenni affidati ai servizi sociali in prosieguo amministrativo. I richiedenti asilo possono ora accedere al sistema SAI solo in determinate ipotesi: se hanno fatto ingresso nel territorio nazionale a seguito di protocolli per la realizzazione di corridoi umanitari ovvero in seguito ad evacuazioni o programmi di reinsediamento nel territorio nazionale; se si trovano in una situazione di vulnerabilità; se si tratta di cittadini afgani richiedenti protezione internazionale che fanno ingresso in Italia in attuazione delle operazioni di evacuazione effettuate dalle autorità italiane; o nel caso di profughi ucraini, secondo le disposizioni speciali previste dalla normativa emergenziale seguita al conflitto in atto. Si rinvia, per le informazioni qui riportate e per la distinzione tra i centri CAS di "prima accoglienza" e SAI di "seconda accoglienza" allo studio della Camera dei deputati su "L'accoglienza dei richiedenti asilo" del 3 ottobre 2023, disponibile a questo link: <https://temi.camera.it/leg19/post/l-accoglienza-dei-richiedenti-asilo.html>. Si specifica che il DL 145/2024, convertito in legge con la legge n. 187/24, ha sostituito le disposizioni prima contenute nei commi 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies dell'art. 22 del Testo unico dell'immigrazione con il nuovo art. 18 ter TUI specificamente dedicato alle vittime del reato previsto dall'articolo 603 bis del codice penale. Ai titolari di questo nuovo permesso di soggiorno è consentito l'ingresso nei progetti del SAI, nei limiti dei posti disponibili. Si rinvia a: <https://integrazionemigranti.gov.it/it-it/Ricerca-news/Dettaglio-news/id/4194/Vittime-di-sfruttamento-lavorativo-chi-sono-e-quando-hanno-diritto-al-permesso-di-soggiorno>.

3. La particolare vulnerabilità dei richiedenti asilo: tra condizioni sistemiche e categorie escludenti

Lo sguardo “segmentato” rivolto alle diverse vicende di abuso e sfruttamento a cui sono esposti i richiedenti asilo, così come condannato dalla Corte di Cassazione nel 2024²¹, rischia di rendere marginali un insieme di fattori, relazionali e di contesto, che non rientrano nelle categorie di vulnerabilità come nozione astratta riconducibile a soggetti e/o gruppi pensati come intrinsecamente deboli. Questo approccio, per categorie, è ripreso in più parti dalla normativa del Sistema Comune Europeo di Asilo quando si prevedono garanzie speciali in merito a donne, minori o persone con disabilità come nella Direttiva Accoglienza, n. 2013/33/UE, agli articoli 2, 21²² e 22 o nella Direttiva Procedure, n. 2013/32/UE, agli articoli 15, 24 e 31.

All'interno di queste categorie si richiamano anche le vittime di tratta e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale. Tuttavia, al fine dell'attivazione delle speciali garanzie previste, i richiedenti devono essere identificati come appartenenti a tali categorie e, con riferimento agli abusi legati alle condizioni lavorative, questo rischia di operare in senso escludente se non di normalizzare esperienze di violenza solo perché comuni a molte persone nell'ambito dei cosiddetti flussi migratori misti.

Prima di approfondire in che modo, nella giurisprudenza, anche situazioni di sfruttamento lavorativo, all'attualità, siano state valutate nell'ambito della procedura di asilo al fine del riconoscimento, quantomeno, della protezione complementare, appare utile richiamare l'uso del concetto di vulnerabilità che è stato fatto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Nel 2011, la Corte EDU con la sentenza M.S.S. c. Belgio e Grecia²³ ha condannato Belgio e Grecia per la violazione degli articoli 3 e 13 della Cedu nei confronti di un richiedente asilo afgano. Il caso riguardava le condizioni degradanti vissute in Grecia dal ricorrente e il mancato accesso a una procedura di asilo effettiva, nonché la violazione da parte del Belgio del principio di *non refoulement* per il trasferimento del medesimo ricorrente in Grecia, in applicazione del Regolamento Dublino II, esponendolo al rischio di subire gravi violazioni dei diritti umani.

Nella decisione, la Corte utilizza il concetto di vulnerabilità, con riferimento allo status di richiedente asilo, come uno degli aspetti che deve essere preso in considerazione per la qualifica di un maltrattamento quale tortura o trattamento inumano o degradante.

Secondo la Corte, infatti, «the applicant's distress was accentuated by the vulnerability inherent in his situation as an asylum seeker»²⁴, «because of everything he had been through during his migration and the traumatic experiences he was likely to have endured previously»²⁵.

Nel valutare gli obblighi degli Stati derivanti dalla Direttiva Accoglienza²⁶, la Corte ha ritenuto che le autorità greche non avessero tenuto in sufficiente considerazione la condizione di vulnerabilità del ricorrente quale richiedente asilo e che per questo dovessero essere considerate responsabili, a causa della loro inerzia, della situazione nella quale il richiedente protezione si era trovato per molti mesi: «living on the street, with no resources or access to sanitary facilities, and without any means of providing for his essential needs»²⁷.

²¹ *Ibid.*, ordinanza n. 11027/2024.

²² Questa previsione, come principio generale, identifica le persone vulnerabili “quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta degli esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, quali le vittime di mutilazioni genitali femminili”.

²³ Corte Edu, M.S.S. c. Belgio e Grecia, 20 gennaio 2011, reperibile al seguente link: <https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-103050>.

²⁴ Cit. par. 233 della decisione M.S.S. c. Belgio e Grecia.

²⁵ Cit. par. 232.

²⁶ Nella prima versione della Direttiva 2003/9/CE.

²⁷ Cit. par. 263 della decisione M.S.S. c. Belgio e Grecia.

Basandosi sulle informazioni fornite dai report di alcune organizzazioni internazionali²⁸, inoltre, la Corte si domanda se il fatto che il ricorrente, in qualità di richiedente asilo, avesse la possibilità di accedere al mercato del lavoro potesse in qualche modo permettergli di trarre il sostentamento necessario per sopperire ai propri bisogni primari:

«Here again, however, the reports consulted reveal that in practice access to the job market is so riddled with administrative obstacles that this cannot be considered a realistic alternative (...). In addition, the applicant had personal difficulties due to his lack of command of the Greek language, the lack of any support network and the generally unfavourable economic climate»²⁹.

Il rilievo degli elementi di difficoltà sistemici e degli ostacoli evidenziati dalla Corte nel caso concreto permettono di introdurre alcune considerazioni generali sulla condizione dei richiedenti asilo in Italia quali elementi che possono definire caratteristiche comuni dei titolari di tale status, nonché di inquadrare il concetto di vulnerabilità quale posizione contingente e non qualità soggettiva della persona³⁰.

Il sistema di accoglienza italiano, sia prima che dopo la riforma sostanziale del sistema introdotta nel 2018, è stato fortemente criticato per le sue mancanze in termini di tutela delle garanzie fondamentali e per l'incidenza nella precarizzazione della condizione dei richiedenti asilo³¹.

Nel Report del 2019 di Amnesty International dedicato alle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo, oltre alla grave situazione in cui si trovano i richiedenti asilo fuori dal sistema di accoglienza in Italia, viene sottolineato come, a seguito di numerosi procedimenti penali e delle attività investigative svolte dalle forze dell'ordine in alcune province italiane nel periodo 2014-2018, sia stata registrata una elevata diffusione del fenomeno dello sfruttamento lavorativo dei migranti e, in particolare, dei richiedenti asilo e dei beneficiari della protezione internazionale³².

Nello stesso Report, con riferimento alle modifiche introdotte dal d.l. n. 113/2018 in materia di protezione internazionale, immigrazione e sicurezza pubblica, viene sottolineato come esso abbia prodotto e al contempo rafforzato:

²⁸ In particolare, la decisione fra gli altri cita il *Report di Human Rights Watch* del novembre 2008 riportandone parte del contenuto: "Asylum-seekers of all nationalities who manage to obtain and maintain their [pink] cards have little hope of receiving support from the government during the often protracted time their claims are pending. The homeless and destitute among them often lack housing accommodation and other basic forms of social assistance".

²⁹ Cit. par. 261 della decisione *M.S.S. c. Belgio e Grecia*.

³⁰ Sul rischio che l'identificazione di specifiche categorie di soggetti deboli o vulnerabili possa occultare gli elementi culturali e sociali che contribuiscono a renderli tali, aumentandone la vittimizzazione e ponendoli in contrapposizione a soggetti dotati di autonomia, assunta ancora una volta come condizione di partenza e non, invece, come risultato, sempre relativo, si rinvia tra gli altri a: BERNARDINI 2017; RE 2018; PARIOTTI 2018; CASADEI 2018.

³¹ Si ricorda a proposito che il sistema di accoglienza italiana nel 2014 è stato ritenuto insufficiente rispetto alle reali esigenze di protezione ed accoglienza dei richiedenti asilo in arrivo sul territorio, tanto da indurre la Corte Edu (GC), nella causa *Tarakhel c. Svizzera*, del 4 novembre 2014, a bloccare il trasferimento in Italia di una famiglia – padre, madre e sei figli minori – di richiedenti protezione internazionale afghani, transitati per l'Italia nel luglio del 2011, per il rischio di subire trattamenti in violazione dell'art. 3 Cedu.

³² Amnesty International, *I sommersi dell'accoglienza. Conseguenze del decreto legge 113/2018 sul sistema di accoglienza italiano*, novembre 2019, disponibile a questo link: <https://immigrazione.it/docs/2020/amnesty-i-sommersi-dellaccoglienza.pdf>. Con riferimento alle indagini e ai processi in corso, il report fa particolare riferimento: per quanto riguarda ad esempio l'area del foggiano, alle numerose inchieste giornalistiche e di ricerca (*Avvenire* – https://www.avvenire.it/attualita/il-lavoro-nei-campi-rispetti-la-dignita-delle-persone_38929, *Rivista Africa* – <https://www.africarivista.it/foggia-la-cattiva-stagione/147445/>, *Centro ADir* – <https://www.adir.unifi.it/laboratorio/secondo-rapporto-sfruttamento-lavorativo.pdf>); per Reggio Calabria, a varie inchieste e indagini di particolare importanza (<https://www.today.it/attualita/san-ferdinando-sgombero.html>, <https://openmigration.org/analisi/a-san-ferdinando-dove-la-vera-emergenza-e-legata-allo-sfruttamento/>); per la provincia di Latina menziona l'operazione "Commodo" condotta dalla questura locale e dalla Procura della Repubblica locale che vede in corso un processo presso il tribunale pontino e per la provincia di Caserta fa riferimento in particolare all'area di Castel Volturno (https://napoli.repubblica.it/cronaca/2018/10/06/news/migranti_sfruttavano_richiedenti_asilo_nei_campi_denunciati-208352876/), cit. p. 9.

«Il processo di infragilimento del richiedente asilo e del beneficiario aumentandone l'esposizione a forme anche gravi di emarginazione sociale, ghettizzazione e povertà sia economica sia sociale con possibilità di rafforzare i processi illeciti di reclutamento criminali che si manifestano in un aumento probabile del numero di persone vittime di caporalato, sfruttamento lavorativo, attività criminali varie. Le misure che escludono i richiedenti asilo dal sistema dell'accoglienza, mediante norme e procedure, cancellano ogni possibilità di costruzione di percorsi inclusivi avanzati, mentre l'abolizione della protezione umanitaria priva migliaia di persone di uno status legale che permetterebbe loro l'accessibilità diretta ai servizi sanitari, sociali e abitativi, istruzione e lavoro, con evidenti ripercussioni negative su qualità di vita, sicurezza e dignità»³³.

Nel Report di Actionaid del 2025³⁴, i dati riportati sono altrettanto allarmanti sia per le situazioni di sovraffollamento che per la drastica riduzione dei servizi all'interno dei centri di accoglienza a seguito dell'entrata in vigore del d.l. 20/2023.

Tali elementi di contesto, possono rientrare in quella che alcune studiose femministe (MACKENZIE, ROGERS, DODDS 2014) hanno definito come “vulnerabilità situazionale”, spostando l'attenzione, dalla concezione tradizionale, per categorie, su quei fattori che rendono o possono rendere una persona vulnerabile alla violenza o allo sfruttamento da parte di altri (GIAMMARINARO, PALUMBO 2021).

Nell'ambito dei giudizi sulle domande di asilo, infatti, al fine del riconoscimento dello status di rifugiato, l'appartenenza alla categoria giuridica della vulnerabilità «rischia di operare come standard restrittivo, in base al quale i diritti delle persone richiedenti asilo sono tutelati se, e solo nella misura in cui, dimostrino di trovarsi in una specifica condizione di vulnerabilità» (FANLO CORTÈS, FERRARI 2020). Al contempo, però, ai fini del riconoscimento della protezione complementare, porre eccessivamente l'accento sull'integrazione lavorativa rischia di impedire i compiuti approfondimenti su situazioni che potrebbero rientrare in forme di protezione superiori, come nei casi di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo, o di vedere esclusi dalla tutela coloro che si trovino in situazioni di maggiore fragilità sociale, come nei casi di mancato “auto-riconoscimento” da parte dei richiedenti o di valutazione dell'assenza di pericolo e danno grave in caso di rimpatrio.

Al contrario, così come le violenze subite nei paesi di transito³⁵, anche le violenze subite nel paese di accoglienza, come essere stati esposti - o trovarsi ancora - in condizioni lavorative contrarie alla dignità umana³⁶, possono potenzialmente rilevare ai fini della concessione di una forma di prote-

³³ *Ibid.*, cit. p. 32 del Report di Amnesty International.

³⁴ Si rinvia al Report “Accoglienza al collasso. Centri d'Italia 2024”, Actionaid in collaborazione con Openpolis, disponibile al seguente link: <https://www.actionaid.it/collasso-sistema-accoglienza-migranti/>.

³⁵ Ufficio del massimario e del ruolo, Corte di cassazione, rassegna del 30 luglio 2020, cit. pag. 20: “Consistendo in un “catalogo aperto” legato a ragioni di tipo umanitario, la misura abbraccia[va] tutte quelle situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, tuttavia non poteva disporsi l'espulsione per le più svariate ragioni, non necessariamente fondate sul *fumus persecutionis* o sul pericolo di danno grave per la vita o per l'incolumità psicofisica secondo la declinazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 251 del 2007 (Sez. 1, n. 13079/2019, Rv. 654164-01; Sez. 6-1, n. 23604/2017, Rv. 646043-01; Sez. 6-1, n. 21903/2015, non massimata; Sez. 6-1, n. 15466/2014, non massimata; Sez. 6-1, n. 26566/2013, non massimata), con conseguente necessità, in capo al richiedente, di allegare in giudizio fatti ulteriori e diversi da quelli posti a fondamento delle due domande di protezione “maggiore” (così Sez. 1, n. 21123/2019, Rv. 655294-01). In quest'ottica residuale rileva[va]no tutte quelle situazioni atipiche di vulnerabilità dello straniero da proteggere – da accertare caso per caso (Sez. 3, n. 08571/2020, cit.; Sez. 1, n. 13088/2019, Rv. 653884-02; Sez. 1, n. 9304/2019, Rv. 653700-01), anche considerando le violenze subite nel Paese di transito e di temporanea permanenza del richiedente asilo potenzialmente idonee, quali eventi in grado di ingenerare un forte grado di traumaticità, ad incidere sulla condizione di vulnerabilità della persona (così Sez. 1, n. 13096/2019, Rv. 653885-01) – risultanti da obblighi internazionali o costituzionali conseguenti al rischio del richiedente di essere immesso, in esito a rimpatrio, in un contesto sociale, politico ed ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali (Sez. 1, n. 05358/2019, Rv. 652731-01)”.

³⁶ Tribunale di Prato, sent. n. 4828/2018, cit. pag. 16: “(...) assume rilievo proprio l'inserimento del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ex art. 603 bis c.p. tra delitti contro la libertà individuale, in contiguità rispetto ai delitti di schiavitù e tratta, a conferma della volontà del legislatore di individuare nella dignità

zione. Soprattutto perché le condizioni di vita e di lavoro in Italia possono rappresentare un indicatore per la presenza di ulteriori elementi, come lo sradicamento dal Paese di origine, la presenza di debiti usurari, la lunga permanenza sul territorio, nonché possibili problemi di salute, che sono comunemente valorizzati per il riconoscimento di una forma di protezione complementare in base agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato³⁷.

Il momento dell'audizione dei richiedenti asilo di fronte ai giudici dei tribunali si presenta, dunque, come un momento di particolare rilevanza per l'approfondimento dei racconti dei richiedenti anche in merito a potenziali o accertate situazioni di sfruttamento lavorativo avvenute dopo l'arrivo in Italia sia per l'emersione di elementi che possono condurre ad identificare situazioni di tratta che per l'attivazione della protezione complementare o ad altre forme di protezione³⁸.

4. *Invisibilità giuridica e segregazione sociale: i problemi connessi alla valutazione dell'integrazione e al concetto di autonomia neoliberale*

Negli ultimi dieci anni, dall'analisi giurisprudenziale effettuata anche dalla clinica legale fiorentina³⁹, è emerso come la valutazione del radicamento in Italia, quale declinazione dell'art. 8 Cedu, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria e poi speciale non sempre sia stata sorretta da un'adeguata istruttoria sulle condizioni di lavoro dei richiedenti. Nelle decisioni, infatti, è comune il riferimento "all'impegno" o meno dei ricorrenti nel trovare lavoro e nel riuscire a rendersi autonomi (economicamente, al di là delle condizioni di vita e di alloggio raggiunte) dall'assistenza statale⁴⁰.

Emblematico in tal senso è il riferimento a una decisione del Tribunale di Bologna del 2016⁴¹ che a lungo è stata riportata nei provvedimenti con riferimento al concetto di "buona" integrazione, quali:

«Sforzi [che] sono lo specchio [...] della forza di redenzione e della capacità di cambiamento, miglioramento e personale evoluzione che il ricorrente senza esitazione ha voluto dimostrare e, per altro verso, sono direttamente proporzionali alla profonda esasperazione da cui il giovane [...] proveniva e da cui si è voluto tenacemente emancipare. L'impegno sul piano del lavoro è il primo principio costituzionale su cui tutta la nostra Carta Fondamentale è basta, su cui il nostro stesso Stato, la nostra Repubblica, per volere dei padri Costituenti, si fonda. Tale sforzo non può andare abortito e sprecato: il rientro in Patria del ricorrente rappresenterebbe per lui stesso e per la nostra società, che

umana (del lavoratore) il bene giuridico presidiato".

³⁷ Per una disamina completa e aggiornata si rinvia a MASETTI ZANNINI E., 2023. Le vulnerabilità tutelabili: la comparazione con il Paese d'origine, *Questione Giustizia*, 3, pp. 33-48.

³⁸ Secondo le Linee guida su *L'identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral* di fine 2020, se tutte queste situazioni sono accomunate da una posizione di vulnerabilità dei/delle richiedenti che comporta la "necessità di favorire l'invio delle persone ai servizi più adeguati", solo nel caso in cui si verifichi la sussistenza di indicatori di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo o di grave sfruttamento che richiedano un'assistenza e una protezione specifica³⁸, la Commissione attiva la procedura di *referral* agli enti anti-tratta, sospendendo, ove necessario, il procedimento. In tutte le altre situazioni, invece, quando "non si ravvisino preoccupazioni per la sicurezza", l'indicazione fornita dalle Linee guida è quella di informare "la persona stessa dei diritti previsti a tutela dei lavoratori dalla normativa vigente" e di fornire "le indicazioni utili per potersi rivolgere, laddove lo desidera, ai servizi del territorio", ma procedendo comunque alla decisione sulla domanda di protezione.

³⁹ Si rinvia al par. 5 per gli opportuni approfondimenti.

⁴⁰ Peraltro, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 26089/2022, ha evidenziato come l'integrazione lavorativa sia rilevante ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, quantunque non si sia concretizzata in un lavoro a tempo indeterminato, atteso che tale obiettivo è difficilmente raggiungibile persino per i cittadini italiani (Cass. 7396/2021; Cass. 16369/2022).

⁴¹ Ordinanza del 14 novembre 2016, Tribunale di Bologna, Prima Sezione Civile, reperibile al seguente link: https://www.meltingpot.org/app/uploads/2017/02/trib._bologna_ordinanza_del_14.11.16_prot._umanitaria_gambia_comp.pdf.

ha compiuto investimenti non indifferenti per accoglierlo, un fallimento tale da creare un “vulnus”, e quindi un peculiare fattore di vulnerabilità, che deve essere evitato»⁴².

I termini utilizzati riflettono un giudizio quasi simbolico/morale sulle capacità individuali del ricorrente nel rendersi “protagonista” del proprio percorso di integrazione, valutato persino quale “sforzo di redenzione” che richiama l’impostazione contenuta nelle indicazioni del Ministero dell’Interno sull’attuazione del d.l. 113/2018, in merito alla possibilità di conversione del permesso umanitario in lavoro «se lo straniero ha davvero interesse a rimanere in Italia».

La precarietà istituzionalizzata della condizione dei richiedenti asilo sul territorio assume allora un ulteriore significato: la valorizzazione – e selezione nel riconoscimento della protezione umanitaria – di coloro che siano riusciti a dare prova, secondo i canoni dei valutatori, di impegno e fatica.

Si tratta di un’operazione selettiva che ben si coniuga con la dicotomia vulnerabilità/autonomia neoliberale assunta come condizione di partenza e non, invece, come risultato, sempre relativo, che per essere perseguito necessita di strumenti giuridici, istituzionali e sociali (FANLO CORTÈS, FERRARI 2020). Non viene posta in discussione l’assenza di strumenti statali di accompagnamento o guida all’integrazione sociale e si valorizza, invece, il richiedente asilo che sia riuscito – da solo – a inserirsi nel mercato del lavoro, indipendentemente dalle condizioni in cui vive.

Se questo è un dato che può essere evidenziato da una generalizzazione della casistica, è vero anche che, nel tempo, laddove siano emersi evidenti indici di sfruttamento, grazie alle domande di approfondimento svolte dal giudice o per le informazioni fornite dai difensori dei ricorrenti, la condizione dei richiedenti è stata considerata come condizione di vulnerabilità, rilevante anche ai fini del riconoscimento della protezione complementare.

Appare, dunque, evidente la necessità di un’istruttoria approfondita anche in merito alle condizioni di lavoro dei ricorrenti che, preferibilmente in tutti i casi, ma quantomeno qualora emergano indici di sfruttamento, deve essere svolta per un adeguato inquadramento della rilevanza giuridica del racconto e per una problematizzazione delle condizioni di “integrazione subalterna” che riguardano la popolazione migrante (AMBROSINI, LODIGIANI, ZANDRINI 1995).

In una decisione del Tribunale di Milano, Sezione specializzata immigrazione, del 2021⁴³, ad esempio, nell’ottica di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’allora vigente protezione umanitaria, sono stati evidenziati i rischi connessi all’introduzione di requisiti soggettivi e/o oggettivi non previsti dalla legge, che potrebbero finire per sostanziarsi in un’inammissibile restrizione dell’ampia portata dell’art. 10 co. 3 della Costituzione.

Nel corso dell’audizione giudiziale era emerso infatti che il richiedente, al momento dell’udienza e da circa due anni, viveva e lavorava a Foggia, senza contratto e in condizioni degradanti ben note: il posto letto “messo a disposizione”, dietro pagamento, da parte del datore di lavoro; la bassa remunerazione; l’assenza di ferie o riposo; il fatto di aver bisogno di lavorare e di non aver trovato alternative migliori. Il giudice ha svolto un’audizione molto articolata, approfondendo le condizioni di lavoro che si rendevano sempre più gravi ad ogni domanda posta. Nella valutazione del diritto al riconoscimento di una forma di protezione, dopo aver escluso la presenza dei requisiti dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, il Collegio ricostruisce il quadro di riferimento in merito alla protezione umanitaria.

Con riferimento alle condizioni di sfruttamento lavorativo emerse in udienza, il Collegio sottolinea che:

«L’impianto normativo, finalizzato alla condanna dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, non osta al riconoscimento di

⁴² *Ibid.*, cit. pag. 3 dell’ordinanza.

⁴³ Decreto del 12 maggio 2021, Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di immigrazione, coll. est. Zannini, reperibile al seguente link: <https://www.adir.unifi.it/odv/adirmigranti/tribunale-milano-Masetti-Zannini.pdf>.

fattispecie come quella in esame, nella quale, invece, il lavoratore è munito di un permesso di soggiorno per richiesta asilo in pendenza del ricorso, e si inserisce, invero, all'interno di un quadro di norme che riconoscono nello sfruttamento lavorativo una evidente condizione di vulnerabilità»⁴⁴.

Se, da un lato, le condizioni di sfruttamento emerse in udienza possono quindi portare all'invio degli atti alla Procura della Repubblica, dall'altro all'interno del giudizio di protezione deve essere comunque valutata la posizione del richiedente al fine del rilascio, in caso di assenza dei requisiti per il riconoscimento delle altre forme di protezione, del permesso di soggiorno per motivi umanitari, di cui la denuncia alle autorità non rappresenta elemento costitutivo⁴⁵.

La decisione appare di enorme interesse per la soluzione interpretativa individuata e per l'estensione, in un'ottica costituzionalmente orientata, del contenuto e dell'applicazione concreta della protezione complementare che, ancora oggi, è ancorata al rispetto degli obblighi internazionali e costituzionali dello Stato.

In tale prospettiva, le situazioni di vulnerabilità non dovrebbero costituire un "numero chiuso", limitato a concrete situazioni di pericolo cui sarebbe esposto il richiedente in caso di rimpatrio e si dovrebbe tenere conto anche delle situazioni che possono far emergere:

«Una vulnerabilità che affonda le proprie radici nella totale assenza di soluzioni alternative concrete, attesa l'impossibilità di reperire un lavoro regolare unita al timore di perdere quello reperito che – seppur irregolare e privo delle minime garanzie di tutela – consente di poter sopravvivere in un contesto oltremodo disumano e degradante»⁴⁶.

5. *Le cliniche legali come strumento di riconoscimento e intervento. Riflessioni in divenire*

Il diritto d'asilo e il diritto degli stranieri rappresentano ambiti del diritto i cui soggetti sono "particolarmente vulnerabili", fisicamente esposti, alle politiche e pratiche muscolari di esercizio del potere a tutela dei confini, non solo quelli territoriali dello Stato, ma anche quelli interni, legati alle dinamiche relazionali sul territorio che riproducono differenza e gerarchie.

In particolare, la traduzione di queste vite (VEGLIO 2017) nelle categorie giuridiche previste quali meritevoli del riconoscimento di una forma di protezione, internazionale o speciale, è un'operazione complessa che ruota attorno all'oralità del procedimento e alla valutazione di coerenza e credibilità del racconto sui timori connessi al rimpatrio.

Per lo svolgimento di tale compito sono previsti alcuni criteri che devono orientare l'esame dei fatti e delle circostanze⁴⁷ e il controllo di veridicità⁴⁸, da parte dell'autorità competente, sugli elementi o aspetti delle dichiarazioni non suffragati da prove, come accade, comunemente, nella maggioranza dei casi.

⁴⁴ *Ibid.*, cit. pag. 20 dell'ordinanza del Tribunale di Milano del 2021.

⁴⁵ Come nel caso, invece, dell'art. 22 co. 12 quater D.lgs. 286/1998.

⁴⁶ *Ibid.*, cit. pag. 26 dell'ordinanza del Tribunale di Milano del 2021.

⁴⁷ Si fa riferimento, in particolare, a quanto previsto dall'art. 3 D.lgs. 251/2007.

⁴⁸ L'articolo 3 co. 5 D.lgs. 251/2007 prevede che: "Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile. Nel valutare l'attendibilità del minore, si tiene conto anche del suo grado di maturità e di sviluppo personale".

Presso l'Università di Firenze, nell'ambito del corso della clinica legale sui diritti dei richiedenti protezione internazionale queste tematiche sono state affrontate con un approccio di ricerca-azione (SANTORO 2021b) legato allo studio delle interconnessioni tra questi fenomeni e alla costruzione di strategie di tutela a partire dall'incontro con gli utenti e attraverso l'approfondimento degli elementi emersi dalle situazioni concrete.

Dal 2016, la collaborazione della Scuola di Giurisprudenza, del Centro Interuniversitario di Ricerca L'Altro Diritto e della Sezione specializzata del Tribunale di Firenze ha permesso lo sviluppo della clinica legale e la creazione di una banca dati sulle decisioni in materia di asilo⁴⁹. Nell'ambito dell'osservatorio sono emersi i riferimenti, riportati nel paragrafo precedente, in merito alla sempre maggiore attenzione che, in un'ottica costituzionale, è stata data a situazioni per lungo tempo considerate marginali ed estranee al procedimento di asilo, quali il grave sfruttamento lavorativo in Italia o la presenza di indicatori di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo⁵⁰.

La pervasività del fenomeno dello sfruttamento lavorativo e gli strumenti di tutela attivati in ambito penale sono stati al contempo oggetto di approfondimento da parte del Centro interuniversitario insieme alla FLAI CGIL e in collaborazione con l'Osservatorio Placido Rizzotto attraverso i rapporti del *Laboratorio sullo sfruttamento lavorativo e la protezione delle sue vittime*⁵¹.

Gli incontri con i richiedenti asilo presenti sul territorio realizzati grazie alle attività pratiche svolte dagli studenti presso i centri di accoglienza, la Commissione territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze ed il Tribunale di Firenze, accompagnati dallo studio e monitoraggio giurisprudenziale in materia di asilo e di sfruttamento lavorativo, hanno permesso di raccogliere numerose informazioni sul fenomeno e di immaginare soluzioni giuridiche per i singoli casi.

Alcune situazioni, emblematiche, sono quelle di richiedenti asilo identificati quali vittime del reato di cui all'art. 603 bis c.p. a seguito di specifiche operazioni sul territorio che sono state seguite, in collaborazione con L'Altro Diritto ODV, non solo nell'ambito dei procedimenti penali per il riconoscimento dei loro diritti, ma anche relazionando ai diversi tribunali competenti per i ricorsi in materia di protezione internazionale, in collaborazione con i legali nominati, per rappresentare le situazioni vissute in Italia e durante il percorso migratorio affinché fossero valutate, complessivamente, nei giudizi pendenti. Nella maggior parte dei casi, anche quando non erano stati individuati indicatori di tratta da parte degli enti competenti, i richiedenti hanno ottenuto quantomeno il riconoscimento della forma di protezione complementare. Mentre, in un caso particolarmente grave seguito per più di un anno, a seguito della presentazione di una domanda reiterata di asilo, la Commissione territoriale ha riconosciuto lo status di rifugiato per una vicenda di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo che il richiedente aveva subito dal paese di transito all'Italia.

Negli ultimi anni, a questo lavoro, si è aggiunto l'affiancamento a L'Altro Diritto ODV nella creazione di uno sportello presso la Sezione specializzata del Tribunale di Firenze specificamente dedicato all'esame della possibile situazione di sfruttamento dei richiedenti asilo e dei richiedenti permessi di protezione speciale ex art. 19 T.U.I.⁵²

⁴⁹ Si rinvia al sito del Centro di ricerca L'Altro Diritto, dove è riportato il Protocollo d'Intesa per le cliniche legali: <https://www.adir.unifi.it/convenzioni/index.htm>.

⁵⁰ La banca dati è uno strumento di studio del Centro di ricerca L'Altro Diritto che viene utilizzato per lo studio e approfondimento da parte degli studenti della clinica e dei ricercatori del centro. Si permetta di rinviare alla mia tesi di dottorato, *I profili di tutela dello straniero in cerca di protezione: tra diritto d'asilo costituzionale e sistema europeo di protezione multilivello*, 2022, disponibile in accesso aperto su FLORE, per i risultati dell'analisi di 1.455 provvedimenti del foro fiorentino adottati tra l'agosto 2017 e l'agosto 2018 con riferimento ai dati emersi sulle condizioni di vita e di lavoro dei richiedenti asilo in Italia in pendenza della definizione della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale.

⁵¹ Per l'analisi delle inchieste o dei processi per i reati inerenti allo sfruttamento lavorativo effettuate nell'ambito del *Laboratorio*, si rinvia al sito: <https://www.adir.unifi.it/laboratorio/index.htm>.

⁵² SANTORO 2023. Nell'articolo sono riportati il funzionamento e i primi risultati dello sportello sullo sfruttamento

Queste attività permettono a studenti e studentesse di confrontarsi e contribuire, con la partecipazione attiva ai *referral* allo sportello sullo sfruttamento e attraverso le altre azioni svolte sul campo per la tutela delle potenziali vittime di questi fenomeni, nei centri di accoglienza e in collaborazione con i sindacati, al monitoraggio di forme sistemiche di violazioni dei diritti e alle loro caratteristiche per rendere più efficaci gli interventi di tutela.

Il lavoro su questi temi appare particolarmente rilevante per il continuo divenire del fenomeno e della normativa, non solo in tema di asilo ma anche con riferimento alle forme di protezione specifiche attivabili per le vittime di tratta e di grave sfruttamento come previsto dall'art. 18 T.U.I. e dal nuovo art. 18 ter T.U.I.⁵³, in uno scenario che si espone al rischio di stigmatizzazione e repressione, per motivi di sicurezza, di situazioni nelle quali l'interpretazione e la presa in carico dei bisogni possono essere determinanti per il riconoscimento di violazioni e, auspicabilmente, corrispondenti forme di protezione.

Attraverso queste pratiche e allo sviluppo di azioni collettive, è possibile risignificare all'interno del quadro giuridico dell'asilo anche quelle situazioni o vulnerabilità marginali a lungo ritenute non tutelabili. Il tentativo è quello di "de-essenzializzare" (FASSIN 2013) la ricerca di verità nella procedura di asilo e mostrare come anche questo ambito del diritto sia oggetto di un lavoro di interpretazione che va storicizzato e i cui "fatti", come evidenzia la Corte di Cassazione nella recente ordinanza soprarichiamata sul tema della tratta a scopo di sfruttamento lavorativo⁵⁴, non devono essere letti in modo atomistico e frammentato, ma attraverso una loro analisi complessiva e unitaria.

lavorativo, attivato nell'ambito del progetto SOLEIL per il contrasto allo sfruttamento lavorativo, finanziato dalla DG Immigrazione del Ministero del Lavoro. Le informazioni sulle altre attività riassunte sono indicate sul sito del Centro ADir: <https://www.adir.unifi.it/index.htm>.

⁵³ In attuazione delle misure di assistenza disposte nei confronti delle vittime di sfruttamento lavorativo previste dal nuovo permesso di soggiorno ex art. 18 ter TUI sono state recentemente ottenute le prime risposte di accogliimento delle domande di Assegno di Inclusione a cui i titolari di questo permesso hanno ora diritto (articolo 6, comma 3, del Dl 145/24), attraverso un caso pilota seguito sul territorio toscano.

⁵⁴ *Ibid.*, ordinanza n. 11027 del 24 aprile 2024.

Riferimenti bibliografici

- AMBROSINI M., LODIGIANI R., ZANDRINI S. 1995. *L'integrazione subalterna. Peruviani, eritrei e filippini nel mercato del lavoro italiano*, ISMU.
- ARCHAIN S. 2021. *La protezione dei diritti dei richiedenti protezione internazionale*, in LUCARELLI P. et al. (eds.), *Il nuovo giurista nella città della giustizia. Metodi ed esperienze fiorentine*, Pacini giuridica, 255-268.
- BERNARDINI M.G. 2017. *Il soggetto vulnerabile. Status e prospettive di una categoria (giuridicamente) controversa*, in «Rivista di filosofia del diritto», 2, 2017, 365-384.
- BLENGINO C. 2021. *Che cosa (ci) insegnano le cliniche legali?*, in «Diritto & Questioni Pubbliche», 1, 2021, 41-53.
- CAPPELLETTI M., GARTH B., TROCKER N. 1982. *Access to Justice, Variations and Continuity of a World-Wide Movement*, in «The Rabel Journal of Comparative and International Private Law», 46(4), 1982, 665-671.
- CASADEI T. 2018. *La vulnerabilità in prospettiva critica*, in GIOLO O., PASTORE B. (eds.), *Vulnerabilità. Analisi multidisciplinare di un concetto*, Carocci, 73-99.
- CIRILLO C., NICODEMI F. 2025. *Tratta finalizzata allo sfruttamento lavorativo. Considerazioni sulle forme di protezione delle vittime a margine dell'ordinanza n. 11027/2024 della Corte di Cassazione*, Giustizia Insieme; disponibile in: <https://www.giustiziainsieme.it/en/diritti-umani/3531-tratta-finalizzata-allo-sfruttamento-lavorativo-chiara-cirillo-francesca-nicodemi>.
- DICIOTTI E. 2018. *La vulnerabilità nelle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Vulnerabilità e interpretazione giudiziale*, in «Ars interpretandi», VII, n. 2, 2018, 13-34.
- DINES N., RIGO E. 2015. *Postcolonial Citizenships and the "Refugeeization" of the Workforce: Migrant Agricultural Labor in the Italian Mezzogiorno*, in PONZANESI S., COLPANI G. (eds.) *Postcolonial transitions in Europe: Contexts, Practices and Policies*, Rowman and Littlefield, 151-172.
- FANLO CORTÉS I., FERRARI D. (eds.) 2020. *I soggetti vulnerabili nei processi migratori. La protezione internazionale tra teoria e prassi*, Giappichelli, 1-25.
- FASSIN D. 2013. *The Precarious Truth of Asylum*, in «Public Culture», 25, (1), 2013, 39-63.
- GARGIULO E. 2018. *I confini dell'inclusione. La "civic integration" tra selezione e disciplinamento dei corpi migranti*, DeriveApprodi.
- GIAMMARINARO M.G., PALUMBO L. 2021. *Vulnerabilità situazionale, genere e diritti umani. Analisi della normativa e della giurisprudenza italiana e sovranazionale sullo sfruttamento lavorativo*, in GIOFFREDI G., LORUBBIO V., PISANÒ A. (eds.), *Diritti umani in crisi? Emergenze, disuguaglianze, esclusioni*, Pacini Giuridica, 45-62.
- MACKENZIE C., ROGERS W., DODDS S. (eds.) 2014. *Vulnerability. New essays in ethics and feminists philosophy*, Oxford University Press.
- MASETTI ZANNINI E. 2023. *Le vulnerabilità tutelabili: la comparazione con il Paese d'origine*, *Questione Giustizia*, 33-48; disponibile in: <https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/le-vulnerabilita-tutelabili-la-comparazione-con-il-paese-d-origine>.
- OMIZZOLO M. 2020. *Sfruttamento lavorativo e caporalato in Italia: la profughizzazione del lavoro in agricoltura e il caso dei braccianti indiani dell'Agro Pontino*, in «Costituzionalismo.it», 2, 2020, 1-36.
- PARIOTTI E. 2018. *Vulnerabilità e qualificazione del soggetto: implicazioni per il paradigma dei diritti umani*, in GIOLO O., PASTORE B. (eds.), *Vulnerabilità. Analisi multidisciplinare di un concetto*, Carocci, 147-160.

- RE L. 2018. *Introduzione. La vulnerabilità tra etica, politica e diritto*, in BERNARDINI M.G., CASALINI B., GIOLO O., RE L. (eds.), *Vulnerabilità: etica, politica, diritto*, IF Press, 7-26.
- RIGO E. 2019. *La vulnerabilità nella pratica del diritto d'asilo: una categoria di genere?*, in «Etica & Politica» 21.3, 2019, 343-360.
- RIGO E. 2022. *La straniera: migrazioni, asilo, sfruttamento in una prospettiva di genere*, Carocci.
- SANTORO E. 2019. *Cliniche legali e concezione del diritto*, in «Questione Giustizia», 3, 2019, 122-132.
- SANTORO E. 2021a. *Problemi privati e fantasia giuridica: le cliniche legali de l'altro diritto, un approccio radicale*, in LUCARELLI P. et al. (eds.), *Il nuovo giurista nella città della giustizia. Metodi ed esperienze fiorentine*, Pacini giuridica, 237-254.
- SANTORO E. 2021b. *La protezione delle vittime di sfruttamento lavorativo: una pratica sovversiva di alcuni capisaldi della nostra cultura giuridico-politica*, in «Sociologia del diritto», 3, 2021.
- SANTORO E. 2023. *La Sezione specializzata immigrazione di fronte all'intreccio delle protezioni e alla 'profughizzazione' dello sfruttamento lavorativo*, in P. LUCARELLI (ed.), *Giustizia sostenibile. Sfide organizzative e tecnologiche per una nuova professionalità*, Firenze University Press, 121-139.
- SCIURBA A. 2019. *Le cliniche legali italiane e la risignificazione del diritto*, in «Rivista di filosofia del diritto», 8(2), 2019, 257-276.
- SIMONI A. 2020. *"Canovacci ricorrenti"? Narrazioni dei migranti e linguaggio dei giudici*, *Questione Giustizia*; disponibile in: https://www.questionegiustizia.it/articolo/canovacci-ricorrenti-narrazioni-dei-migranti-e-linguaggio-dei-giudici_16-01-2020.php.
- VEGLIO M. 2017. *Uomini tradotti. Prove di dialogo con richiedenti asilo*, in «Diritto, Immigrazione e Cittadinanza», 2, 2017, 1-41.